

NEL CONTESTO DI UNA LEGISLAZIONE ORGANICA NATA NEL 1955

L'altra faccia della SICUREZZA

Il sistema "manutenzione" formalizzato permette il puntuale controllo sugli impianti da parte sia del datore di lavoro sia del legislatore tramite le verifiche periodiche, rivelando uno stretto legame tra manutenzione e normativa. In un momento di dura crisi economica, poi, guardare al futuro in termini di organizzazione e sicurezza è un importante passo avanti, oltre che un fatto favorevole per chi effettua le manutenzioni presso le aziende clienti.

Ing. Massimo Rivalta
Presidente Animac

C'era una volta... Tutte le favole che si rispettino iniziano così. Anche la sicurezza sul posto di lavoro è cominciata molto tempo fa, in tempi non sospetti di Durc (Documento unico di regolarità contributiva) e Duvri (Documento unico per la valutazione dei rischi da interferenze), con un documento che lascia positivamente impressionati per la lungimiranza con cui venne redatto.

Correva l'anno 1955...

Correva l'anno 1955 e il Dpr 547/55 rappresentava il primo vero grande attuatore di un sistema di prevenzione e protezione dagli infortuni per i lavoratori. Successivamente, la storia si è evoluta passando per il DL 626/94 (quarant'anni dopo...) a seguito delle direttive europee di nuovo corso e, quindi, in tempi recenti, il Testo Unico sulla Sicurezza, meglio conosciuto come Dlgs 81/08, che risulta essere il riferimento attualmente in vigore. Ma sarebbe banale, se non ingenuo, pensare che tutto finisca con il racconto e la raccolta di atti normativi e leggi, se non si andasse ad approfondire maggiormente le argomentazioni e non si procedesse a una disamina attenta dei contenuti e dei significati, oltre che dei collegamenti. Ebbene, esiste un importantissimo filo conduttore tra la normativa sulla sicurezza (leggasi Testo Unico) e le verifiche periodiche obbligatorie introdotte dalla Ped in fase di progettazione, riprese dal DM 329/04 per l'esercizio e richiamate con un Decreto apposito: il DM 11 aprile 2011.

Analizzando con occhio critico, si scopre come il legislatore non abbia concepito ogni intervento legislativo a prescindere dagli altri, bensì li abbia conformati seguendo un filo logico che li riprende indivisi per successive approssimazioni e applicazioni. Il Testo Unico sulla Sicurezza è il capostipite di questo nuovo quadro normativo, che prevede sanzioni e pene severe per i trasgressori, ma che richiama obblighi importanti quali la manutenzione obbligatoria e formalizzata e l'obbligo delle verifiche periodiche. In un momento di estrema crisi economica, guardare al futuro in termini di organizzazione e sicurezza è un importante passo avanti. Ma anche un fatto favorevole per chi effettua le manutenzioni presso le aziende clienti. E non si parla soltanto di nuovi impianti, ma vengono richiamati, soprattutto, le installazioni già esistenti, i vecchi impianti ormai dimenticati e quelli suscettibili di variazioni e modifiche dell'ultimo momento. Situazione, questa, che permette di avere a disposizione una grande opportunità per installatori e distributori. Saranno, infatti, da rivedere e ricollocare tutti gli impianti suscettibili di revisione e verifiche periodiche finora rimasti abbandonati e dimenticati nell'angolo buio del responsabile della manutenzione.

Accordo Stato-Regioni

Altro fondamentale argomento è quello inerente la formazione e l'accordo Stato-Regioni in cui viene coinvolto

il datore di lavoro che intenda svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione. Il datore di lavoro deve provvedere in questo caso alla formazione dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti.

Il 25/7/2012, dalla Conferenza Stato-Regioni è stato, infatti, approvato il documento recante le linee applicative dell'Accordo del 21/12/2011 ex art. 34 del Dgs n. 81/2008 e s.m.i. sulla formazione dei datori di lavoro Rspg (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione) e dell'Accordo ex art. 37 dello stesso Dlgs sulla formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti. Nel documento sono forniti chiarimenti per una corretta applicazione dei citati Accordi.

I chiarimenti riguardano:

- l'efficacia degli Accordi;
- la collaborazione degli organismi paritetici alla formazione;
- la formazione in modalità e-learning;
- la disciplina transitoria e il riconoscimento della formazione pregressa;
- l'aggiornamento della formazione;
- la formazione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Rspg);
- la decorrenza dell'aggiornamento per Asp (Addetto al servizio di prevenzione e protezione) e Rspg esonerati ai sensi del comma 5 dell'articolo 32 Dlgs n. 81/2008.

Visite periodiche

Tornando al settore apparecchiature a pressione, si ricorda che il datore di lavoro che mette in servizio, successivamente al 23 maggio 2012, un'attrezzatura di lavoro, deve darne comunicazione immediata all'Inail (ex Ispesl) territorialmente competente. L'Inail assegna, quindi, un numero di matricola identificativo e lo comunica al datore di lavoro.

Successivamente, il datore di lavoro dovrà fare richiesta al soggetto titolare della funzione entro i termini previsti, per sottoporre l'attrezzatura alle visite periodiche, classificate come prima verifica e verifiche successive alla prima. La prima delle verifiche periodiche è eseguita dall'Inail (ex Ispesl) territorialmente competente, mentre le verifiche periodiche successive alla prima sono eseguite dalle Asl.

La prima delle verifiche periodiche deve essere effettuata entro 60 giorni dalla richiesta, le successive entro 30 giorni dalla richiesta. È anche obbligatorio comunicare il Soggetto Abilitato che eseguirà le verifiche al posto dell'Inail (nei casi previsti dalla norma). In tale ambito, anche l'intero sistema della manutenzio-

ne acquista una importanza assolutamente prioritaria, al pari - alla luce della normativa stessa - della sua formalizzazione. E se questo può sembrare un quadro astratto, in realtà, come precedentemente riportato, gli articoli del Testo Unico sulla Sicurezza sono strettamente collegati agli articoli del DM 329/04, in cui si prevede l'obbligo per l'esercente l'impianto di effettuare le visite periodiche. Argomento ribadito nel DM 11/04/2011. Riteniamo pertanto utile ripetere e riproporre gli articoli del Dlgs 81/08 in cui vengono indicati alcuni fondamentali concetti in fatto di obblighi del datore di lavoro e formalizzazione della manutenzione sugli impianti.

Obblighi del datore di lavoro

Art. 71. Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all'articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi, che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie.
2. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione:
 - a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
 - b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
 - c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse;
 - d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.
3. Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche e organizzative, tra le quali quelle dell'allegato VI.
9. I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.

In queste poche righe possiamo dire sia racchiusa tutta la completezza della norma come prevista dal legislatore. In particolare, il sistema "manutenzione" formalizzato permette il puntuale controllo sugli impianti da parte sia del datore di lavoro sia del legislatore attraverso le verifiche periodiche. In tale contesto, è evidente lo stretto legame esistente tra manutenzione e normativa.